



COMUNE DI PORLEZZA

PROVINCIA DI COMO

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78 del Reg. Deliberaz.

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI ATTINENTI AL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di giugno, alle ore 15.45, nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano :

N. ord.		Presenti	Assenti
1	Franchi Franco	X	
2	Risi Sabrina	X	
3	Campione Dario	X	
4	Ostoni Massimo	X	
5	Valentini Manuela	X	

Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Ciraulo d.ssa Maria

Il Sig. Franchi Franco – Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI ATTINENTI AL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con Contratto rep. n. 715 stipulato in data 21/11/1989 il Comune di Porlezza ha concesso alla società Camuzzi Gazometri SpA., oggi Enel Rete Gas SpA, il diritto di esercitare in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di distribuzione di gas per un periodo di 30 anni decorrenti dal mese successivo alla prima erogazione del gas;
- che detto contratto, pertanto, prevede una scadenza naturale al 31/12/2028;
- che la normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano è stata profondamente innovata dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 164/00, così come successivamente modificato ed integrato;
- che per effetto di quanto previsto dalla citata normativa, le concessioni per la distribuzione del gas metano possono essere affidate solo a seguito di una procedura di gara;
- che recentemente si sono aperti nuovi scenari normativi che andranno a innovare radicalmente la metodologia di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;
- che, infatti, in base alla previsione dell'art. 46 bis del D.L. n. 159/07 convertito in Legge n. 222/07 e s.m.i. l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dovrà avvenire per Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);
- che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 74 del 31/03/2011 ed entrato in vigore in data 01/04/2011 cd. "Decreto Ambiti", sono stati determinati gli ambiti territoriali sopra richiamati;
- che il medesimo decreto prevede che il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14 comma 7 del D. Lgs. 164/00, resta obbligato a proseguire la gestione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento d'ambito;
- che il successivo D. Lgs. n. 93 del 01/06/2011, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28/06/2011 - S.O. n. 157 ed entrato in vigore il 29/06/2011, stabilisce, per i Comuni che non hanno pubblicato bandi di gara o inviato le lettere di invito, che a decorrere dalla sua data di entrata in vigore le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali;
- che il successivo D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/10/2011, pubblicato nella G.U. n. 252 del 28/10/2011 ed entrato in vigore il giorno successivo ha determinato i Comuni appartenenti a ciascuno degli ambiti territoriali istituiti con il D.M. 19/01/2011 sopra richiamato;
- che il Comune di Porlezza rientra nell'ambito denominato "Como 3 - Impianto di Cernobbio e Nord - Sondrio", sulla base del quale verrà quindi indetta la gara per la riassegnazione del servizio;
- che con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12/11/2011, pubblicato nella G.U. n. 22 del 27/01/2012 - S.O. n. 20, entrato in vigore in data 11/02/2012, è stato definito il regolamento sui criteri di gara, contenente anche la tempistica di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento unitario del servizio nonché le modalità per definire il valore di rimborso al gestore uscente;
- che il Contratto rep. n. 715 del 21/11/1989, all'art. 7 della convenzione allegata al medesimo, prevede che alla scadenza della concessione il gestore uscente debba essere rimborsato del valore delle opere realizzate relativamente a tutto l'impianto esistente, comprendente le tubazioni interrate, le derivazioni agli utenti fino ai contatori compresi, le eventuali apparecchiature di cabina principale di decompressione e misura e di tutti gli altri eventuali impianti connessi alla rete;
- che, a mente di quanto previsto dall'art. 14, comma 9, del citato decreto legislativo n. 164/00, gli oneri gravanti sul nuovo gestore, ai sensi del comma 8, sono indicati nel bando di gara, stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione dello stesso;
- che il bando di gara deve, altresì, riportare le modalità per regolare il valore di rimborso relativo alle immobilizzazioni di cui alla precedente premessa ed il gestore subentrante acquisisce la disponibilità

degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa;

- che il Comune ha avviato la procedura per la determinazione del valore di rimborso dell'impianto per la distribuzione del gas metano;
- che con determinazione n. 376 del 28/2/2012 il Comune di Porlezza ha conferito incarico alla società GE.VI. s.r.l. di Varese per l'assistenza tecnica nella determinazione del valore residuo industriale della rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale;
- che il Comune di Porlezza, con lettera del 12/11/2012 prot. n. 5426, ha richiesto alla concessionaria lo stato di consistenza degli impianti;
- che la concessionaria ha predisposto lo stato di consistenza degli impianti fino a tutto il 31/12/2011 ed inviato all'ente concedente una sua proposta di valutazione di tali beni, quantificata in base alla consistenza degli impianti innanzi indicata;
- che le parti hanno avviato e condotto un tavolo tecnico congiunto ed effettuato in contraddittorio una analisi diretta ad individuare, anche tramite i necessari accertamenti, il valore industriale residuo degli impianti e delle reti gas alla data del 31/12/2011 in conformità al contratto sopra indicato ed alla normativa richiamata nelle premesse del presente Atto, le cui sedute si sono svolte secondo il seguente calendario: 27/03/2013, 10/06/2013 e 30/07/2013;
- che le parti, ad esito delle attività di cui alla precedente premessa, intendono definire in modo condiviso il valore di rimborso degli impianti e delle reti gas alla data del 31/12/2011 in conformità al contratto sopra indicato ed alla normativa richiamata nelle premesse del presente Atto;
- che il Comune di Porlezza con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 28/09/2012 ha stabilito di avvalersi dell'incremento del canone concessorio nella misura massima ammessa dall'art. 46 bis, comma 4, del D.L. n. 159/07, convertito in Legge n. 222/07, e che detta deliberazione prevede l'impegno del Comune di destinare prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli, come previsto dall'art. 46 bis stesso;

VISTA la nota prot. n. U-2013-0045863 del 21/08/2013 con la quale la società ENEL RETE GAS S.p.A. ha trasmesso la valutazione economica dell'impianto di distribuzione gas nel territorio comunale per i cespiti realizzati e valorizzati alla data del 31.12.2011, che recepisce quanto emerso e condiviso nel corso del suddetto incontro conclusivo del 30/07/2013;

PRESO ATTO della valutazione dell'impianto, avvenuta in conformità al contratto sopra indicato ed alla normativa richiamata, per un valore di rimborso degli impianti descritti nello stato di consistenza realizzati dalla concessionaria sino al 31/12/2011 pari ad € 3.422.727,00 oltre IVA, come da relazione di stima;

RILEVATO che, a seguito di specifica delega, la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio ha avviato e condotto un tavolo tecnico congiunto ed ha effettuato in contraddittorio una analisi diretta ad individuare il valore industriale residuo degli impianti e delle reti gas alla data del 31/12/2011 in conformità ai contratti ed alla normativa vigente;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio nr 74 in data 27/9/2013 con la quale viene approvato, ritenuto congruo, il valore risultante dalla transazione operata dalla Comunità Montana stessa in relazione al valore delle reti e degli impianti di questo Comune ed ammontante ad € 3.422.727,00;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale nr 25 in data 25/2/2014 con la quale:

- si prendeva atto della deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio nr 74 in data 27/9/2013 con la quale veniva approvato, ritenuto congruo, il valore risultante dalla transazione operata dalla Comunità Montana stessa in relazione al valore delle reti e degli impianti di questo Comune ed ammontante ad € 3.422.727,00;
- si approvava il valore residuo industriale della rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale di Porlezza, determinato in € 3.422.727,00 oltre IVA;
- si approvava lo schema dell'atto da sottoscrivere tra il Comune di Porlezza e la società ENEL RETE GAS S.p.A. per la definizione della valorizzazione delle reti e degli impianti attinenti al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;

PRESO ATTO che con efficacia ed a fare data dal 19.03.2014 la società Enel Rete Gas spa ha variato la propria denominazione sociale in 2I RETE GAS S.p.A.;

CONSIDERATO che:

- successivamente alla sopra citata approvazione da parte di questo Ente, l'art. 1 comma 16 del D.L. nr. 145 del 23.12.2013 convertito in legge nr. 9 del 21.02.2014 ha modificato l'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 164/2000 stabilendo che dal valore di rimborso devono essere detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
- la concessionaria ha provveduto ad aggiornare il valore di rimborso degli impianti realizzati alla data del 31.12.2011 secondo le previsioni di cui al citato D.L. nr. 145/2013 convertito in legge nr. 9/2014;

VISTA la nota prot. n. U-2014-0035513 del 8/5/2014 con la quale la società 2I RETE GAS S.p.A. ha trasmesso la determinazione del valore di rimborso degli impianti;

VERIFICATO CHE i contributi privati percepiti, pari ad € 318.513,00, devono essere dedotti dall'importo di € 3.422.727,00 precedentemente quantificato quale valore residuo industriale della rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale di Porlezza;

PRESO ATTO della valutazione dell'impianto, avvenuta in conformità al contratto sopra indicato ed alla normativa richiamata, per un valore di rimborso degli impianti descritti nello stato di consistenza realizzati dalla concessionaria sino al 31/12/2011 pari ad € 3.104.214,00 oltre IVA, come da relazione di stima;

VISTO l'allegato schema dell'atto da sottoscrivere tra il Comune di Porlezza e la società 2I RETE GAS S.p.A. per la definizione della valorizzazione delle reti e degli impianti attinenti al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;

RITENUTO di provvedere di conseguenza;

VISTO il parere favorevole espresso a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal competente Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

CON voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- di approvare il valore residuo industriale della rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale di Porlezza, determinato in € 3.104.214,00 oltre IVA;
- di approvare lo schema dell'atto da sottoscrivere tra il Comune di Porlezza e la società 2I RETE GAS S.p.A. per la definizione della valorizzazione delle reti e degli impianti attinenti al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente provvedimento, compresa la sottoscrizione del relativo atto tra il Comune di Porlezza e la società 2I RETE GAS S.p.A.;
- di dare atto che copia del presente atto verrà trasmessa al Comune di Sondrio in quanto stazione appaltante dell'ATEM "Como 3" per i conseguenti provvedimenti;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Porlezza.

INDI, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PORLEZZA
PROVINCIA DI COMO

**ATTO TRA IL COMUNE DI PORLEZZA E LA SOCIETA' 2i RETE
GAS S.p.A. PER LA DEFINIZIONE DELLA VALORIZZAZIONE
DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI ATTINENTI AL SERVIZIO
PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di
..... nella Sede Comunale di Porlezza sono personalmente
comparsi i Signori:

1., nato a il e residente,
in qualità didel Comune di, il quale dichiara di
agire esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta (cod.
fisc.), nel seguito indicato anche come "Comune";
2., nato a.... (..) il .././19.. e residente per la carica presso la sede
legale di 2i Rete Gas SpA, in qualità di Procuratore, giusta procura del ...
rep. n. ..., Notaio di, il quale dichiara di agire esclusivamente in
nome e per conto di 2i Rete Gas SpA, società soggetta alla direzione ed al
coordinamento di F2i Reti Italia S.r.l., con sede legale in Milano (MI) via
Paolo da Cannobio n. 33, che qui rappresenta (cod. fisc. 00736240151), nel
seguito indicata anche come "Concessionaria";

PREMESSO

- che con Contratto rep. n. 715 stipulato in data 21/11/1989 il Comune di Porlezza ha concesso alla società Camuzzi Gazometri SpA, già Enel Rete Gas SpA, il diritto di esercire in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di distribuzione del gas per un periodo di anni 30 decorrenti dal mese successivo alla prima erogazione del gas;
- che detto contratto prevede una scadenza naturale al 31/12/2028;
- che in virtù della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 10 marzo 2014, a rogito Notaio Salvatore Mariconda, rep. 9548, racc. 6478, Enel Rete Gas S.p.A. ha approvato - con efficacia ed a far data a tutti gli effetti dal 19 marzo 2014 - la variazione della propria denominazione sociale da Enel Rete Gas S.p.A. in 2i Rete Gas S.p.A.;
- che la normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano è stata profondamente innovata dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00, così come successivamente modificato ed integrato;
- che per effetto di quanto previsto dalla citata normativa, le concessioni per la distribuzione del gas metano possono essere affidate solo a seguito di una procedura di gara;
- che recentemente si sono aperti nuovi scenari normativi che andranno a innovare radicalmente la metodologia di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;
- che, infatti, in base alla previsione dell'art. 46 bis del D.L. n. 159/07 convertito in Legge n. 222/07 e s.m.i. l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dovrà avvenire per Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);
- che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 74 del 31.03.2011 ed entrato in vigore in data 01.04.2011 cd. "Decreto Ambiti", sono stati determinati gli ambiti territoriali sopra richiamati;

- che il medesimo decreto prevede che il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14 co. 7 del D.Lgs. 164/00, resta obbligato a proseguire la gestione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento d'ambito;
- che il successivo D.Lgs. n. 93 del 01.06.2011, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28.06.2011 – S.O. n. 157 ed entrato in vigore il 29.06.2011, stabilisce, per i Comuni che non hanno pubblicato bandi di gara o inviato le lettere di invito, che a decorrere dalla sua data di entrata in vigore le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali;
- che il successivo D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.10.2011, pubblicato nella G.U. n. 252 del 28.10.2011 ed entrato in vigore il giorno successivo ha determinato i Comuni appartenenti a ciascuno degli ambiti territoriali istituiti con il D.M. 19.1.2011 sopra richiamato;
- che il Comune di Porlezza rientra nell'ambito denominato " Como 3 – Impianto di Cernobbio e Nord - Sondrio", sulla base del quale verrà quindi indetta la gara per la riassegnazione del servizio;
- che con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12.11.2011, pubblicato nella G.U. n. 22 del 27.01.2012 – S.O. n. 20, entrato in vigore in data 11.02.2012, è stato definito il regolamento sui criteri di gara, contenente anche la tempistica di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento unitario del servizio nonché le modalità per definire il valore di rimborso al gestore uscente;
- che il Contratto rep. n. 715 del 21/11/1989, all'art. 7 della convenzione allegata al medesimo, prevede che alla scadenza della concessione il gestore uscente debba essere rimborsato, a stima secondo il valore industriale, del valore delle opere realizzate relativamente a tutto l'impianto

esistente, comprendente le tubazioni interrate, le derivazione agli utenti fino ai contatori compresi, le eventuali apparecchiature di cabina principale di decompressione e misura e di tutti gli altri eventuali impianti connessi alla rete;

- che, a mente di quanto previsto dall'art. 14, comma 9, del citato decreto legislativo n. 164/00, gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara, stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione dello stesso;

- che il bando di gara deve altresì riportare le modalità per regolare il valore di rimborso relativo alle immobilizzazioni di cui alla precedente premessa ed il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa;
- che il Comune ha avviato la procedura per la determinazione del valore di rimborso dell'impianto per la distribuzione del gas metano;
- che a tal fine il Comune, con lettera del 12/11/2012 prot. n. 5426 ha richiesto alla concessionaria lo stato di consistenza degli impianti;
- che la concessionaria ha predisposto lo stato di consistenza degli impianti fino a tutto il 31/12/2011 ed inviato all'ente concedente una sua proposta di valutazione di tali beni, quantificata in base alla consistenza degli impianti innanzi indicata;
- che le parti hanno avviato e condotto un tavolo tecnico congiunto ed effettuato in contraddittorio una analisi diretta ad individuare, anche tramite i necessari accertamenti, il valore industriale residuo degli impianti e delle reti gas alla data del 31/12/2011 in conformità al contratto Rep. n. 715 del 21/11/1989 ed alla normativa richiamata nelle premesse

del presente Atto, le cui sedute si sono svolte secondo il seguente calendario: 08/05/2013, 10/06/2013 e 30/07/2013;

- che le parti, ad esito delle attività di cui alla precedente premessa, hanno inteso definire in modo condiviso il valore di rimborso degli impianti e delle reti gas alla data del 31/12/2011 in conformità al contratto Rep. n. 715 del 21/11/1989 ed alla normativa richiamata nelle premesse del presente Atto;
- che il Comune di Porlezza, con deliberazione di G.C. n. 115 del 28/09/2012 ha stabilito di avvalersi dell'incremento del canone concessorio nella misura massima ammessa dall'art. 46bis, comma 4 della L. n. 222/07, e che detta deliberazione prevede l'impegno del Comune di destinare prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli, come previsto dall'art. 46bis stesso;
- che il Comune con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 25/02/2014, effettuate le necessarie verifiche ed in particolare preso atto che la valutazione dell'impianto è avvenuta in conformità al contratto Rep. n. 715 del 21/11/1989 ed alla normativa al tempo vigente ed innanzi richiamata, ha approvato un valore di rimborso degli impianti descritti nello stato di consistenza realizzati dalla concessionaria sino al 31/12/2011 pari ad € 3.422.727,00 oltre IVA di Legge, predisposto senza tener conto delle nuove previsioni introdotte dal D.L. 145 del 23/12/2013, nel frattempo emanato, convertito in Legge n. 9 del 21/02/2014;
- che l'art. 1 comma 16 del D.L. n. 145 del 23/12/2013 convertito in Legge n. 9 del 21/02/2014, ha modificato l'art. 15 comma 5 del D.lgs 164/2000, stabilendo che dal valore di rimborso devono essere detratti i

contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;

- che, pertanto, la concessionaria ha provveduto ad aggiornare il valore di rimborso degli impianti realizzati alla data del 31/12/2011, secondo le previsioni di cui al citato D.L. n. 145/2013 convertito in Legge n. 9/2014;
- che a fronte di ciò le parti hanno avviato e condotto un nuovo tavolo tecnico ed effettuato in contraddittorio una analisi diretta ad individuare, anche tramite i necessari accertamenti, il valore industriale residuo degli impianti e delle reti gas alla data del 31/12/2011, aggiornato secondo i disposti del DL 145/2013 convertito in Legge n. 9/2014, la cui seduta si è svolta il giorno _____;
- che pertanto, il Comune con Delibera di Comunale n. del ..., effettuate le necessarie verifiche ed in particolare preso atto che la valutazione dell'impianto è avvenuta in conformità al contratto Rep. n. 715 del 21/11/1989 ed alla normativa richiamata nelle premesse del presente Atto, ha approvato un valore di rimborso degli impianti descritti nello stato di consistenza realizzati dalla concessionaria sino al 31/12/2011 pari ad € 3.104.214,00 (tremilioncentoquattromiladuecentoquattordici/00) oltre IVA di Legge, aggiornato in base alle previsioni del D.L. n. 145/2013 convertito in Legge n. 9/2014, come da Valutazione economica dell'impianto datata Marzo 2014.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Valore di rimborso

Le Parti concordano che il valore di rimborso degli impianti realizzati a tutto il 31/12/2011 dovuto alla concessionaria, determinato secondo i criteri previsti nel contratto di concessione e nella normativa richiamata nelle premesse del presente Atto, è pari a complessivi € 3.104.214,00 (tremilionicentoquattromiladuecentoquattordici/00) + IVA di legge, come da Valutazione economica dell'impianto datata Marzo 2014, approvata con Delibera ___ n. ___ del _____, che pur non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è depositata agli atti del Comune quale allegato alla Delibera medesima.

Le Parti concordano che tutti gli ulteriori impianti ed opere realizzati dalla Concessionaria a far data dal 01/01/2012 e fino alla data di consegna degli impianti in esito alla gara per il nuovo affidamento del servizio rimarranno di esclusiva proprietà della Concessionaria e saranno valutati con i medesimi criteri adottati per la valutazione degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, anche in vista della loro indicazione nel bando di gara per la riassegnazione del servizio ai sensi dell'art.14, comma 9 D.Lgs. n.164/2000.

Le Parti concordano che la valorizzazione di cui al primo comma sarà aggiornata al momento della consegna degli impianti al nuovo gestore considerando quanto segue:

- 1) la rivalutazione dei prezzi applicati nella perizia, tramite indice FOI dell'ISTAT (maggiorata di un punto percentuale);

2) il degrado dei beni al momento della consegna degli impianti, calcolato sulla base delle vite tecniche indicate nella perizia.

In caso di contrasto fra il presente contratto e la Valutazione economica dell'impianto datata Marzo 2014, approvata con Delibera _____, di cui al primo comma del presente articolo, devono intendersi prevalenti le clausole contenute nel presente atto.

Art. 3 – Obbligo del Comune

Il Comune di Porlezza si impegna a far inserire gli importi di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2 tra gli oneri di gara da porsi a carico del nuovo aggiudicatario della gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale in cui ricade il Comune di Porlezza, ai sensi dell'articolo 14, commi 8 e 9 del D. L.gs. n. 164/00.

Il bando di gara dovrà prevedere, in maniera espressa, che la liquidazione del rimborso da parte del nuovo gestore, sarà effettuata all'atto della presa in consegna degli impianti, ai sensi dell'art.14, comma 9 D.lgs. n.164/2000, a fronte dell'emissione di regolare fattura per l'importo complessivo di cui sopra che 2i Rete Gas S.p.A. emetterà a carico del nuovo gestore.

Art. 4 – Obblighi della Concessionaria

Fino alla data di consegna degli impianti al nuovo Gestore d'ambito, della quale verrà redatto apposito verbale, la società concessionaria si impegna alla loro gestione e al loro mantenimento in perfetto stato d'uso, fatto salvo il normale deperimento, ai sensi dell'art.14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/00.

Nel caso si rendesse necessario eseguire, successivamente alla firma del presente accordo, interventi sugli impianti che possano modificarne sia la consistenza fisica sia il valore economico, 2i Rete Gas SpA provvederà ad effettuare una comunicazione preventiva al Comune al fine di valutare, congiuntamente, la possibilità di posticiparne l'esecuzione ad una data successiva all'individuazione del nuovo concessionario ovvero concordarne le modalità di realizzazione.

2i Rete Gas S.p.A. si impegna a corrispondere al Comune di Porlezza, ai sensi dell'art. 46bis, comma 4 del D.L. n. 159/07, convertito in L. n. 222/07, un canone annuo, oltre IVA di Legge, corrispondente al 10% del VRD stabilito per l'anno 2007/2008, a decorrere dal 01.01.2012 e fino al subentro del nuovo Gestore d'Ambito, e fatta comunque salva ogni sopravvenuta disposizione normativa in merito.

Detto canone annuo sarà corrisposto, previa emissione di regolare fattura, in due rate di uguale importo, la prima entro l'ultimo trimestre dell'anno di riferimento, la seconda a saldo entro il primo trimestre dell'anno successivo.

Con la corresponsione del canone di cui al presente articolo il Comune si ritiene integralmente soddisfatto di ogni sua pretesa nei confronti della concessionaria, a qualsivoglia titolo, causa e motivo, compresa l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico, conseguente all'affidamento in esclusiva ed alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.

Art.5- Consegna della rete e degli impianti

Ai sensi dell'art.14, comma 9 D.Lgs. n.164/2000, la concessionaria si obbliga al rilascio degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni industriali da

essa detenuti e alla conseguente consegna al nuovo gestore d'ambito del servizio soltanto dalla data del pagamento del rimborso previsto all'art. 2, commi 1 e 2 del presente atto, e indicato nel bando di gara.

Al momento della consegna degli impianti verrà redatto apposito verbale.

Art.6 – Varie

Le parti concordano che le spese del presente atto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La registrazione del presente atto avverrà in caso d'uso ai sensi dell'art.5 D.P.R. 26/4/1986, n.131.

Le Parti concordano altresì che ogni modifica al presente accordo, esecutivo delle previsioni contrattuali innanzi citate e delle norme di legge richiamate nelle premesse, debba avvenire per iscritto e con espressa indicazione delle Parti in tal senso non potendosi in nessun caso implicitamente desumere.

Porlezza, li.....

Comune di Porlezza

2i Rete Gas S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to IL PRESIDENTE
(Franchi Franco)

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ciraulo dr.ssa Maria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale e affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno

28 GIU. 2014

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Porlezza, **28 GIU. 2014**

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ciraulo dr.ssa Maria)

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Porlezza, **28 GIU. 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ciraulo dr.ssa Maria)